REGIONE PIEMONTE BU14 02/04/2020

SNAM RETE GAS S.P.A. - Alessandria

Metanodotto Tortona – Alessandria – Asti – Torino - Tronco Cerro Tanaro-Revignano; Variante DN 550 (22"), DP 64 bar per rifacimento attraversamento ferroviario FR 39.1 linea Torino - Genova nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (AT).

Decreti (num. 3) emessi Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica in favore di Snam Rete Gas S.p.A. in data 18.03.2020 concernenti l'opera in epigrafe.

Allegato

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto ministeriale 24 gennaio 2020 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Tortona - Alessandria - Asti - Torino" - Variante per rifacimento attraversamento ferroviario FR 39.1 linea Torino - Genova, nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito" - DN 550 (22") DP 64 bar;

VISTA l'istanza del 17/02/2020, INGCOS/NOCC/BAB/131, acquisita in atti al protocollo **n. 4312**, del 26 febbraio 2020, con la quale la società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Alessandria (AL) – via Cardinal G. Massaia, 2/A, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di DUSINO SAN MICHELE (AT) indicati nel piano particellare allegato all'istanza:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea come risulta dall'avviso dell'avvio del procedimento pubblicato sui quotidiani locali e nazionali, ai sensi dell'art. 52 *ter* del Testo Unico, richiamato, anche, nel citato decreto 24 gennaio 2020;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere <u>d'urgenza</u> in quanto l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 24 gennaio 2020 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 24 gennaio 2025;
- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.P.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di DUSINO SAN MICHELE (AT), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Tortona - Alessandria - Asti - Torino" - Variante per rifacimento attraversamento ferroviario FR 39.1 linea Torino - Genova, nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito" - DN 550 (22") DP 64 bar" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza:
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 11,50 (undici/50) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù:
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SNAM RETE GAS S.P.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it - fax: 0647887753) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.P.A. presso gli Uffici siti in Alessandria (AL) - via Cardinal G. Massaia, 2/A - pec: ingcos.nocc@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni uno, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 18 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE (F.TO *dr.ssa Rosaria Romano*)

ESTRATTO PIANO PARTICELLARE

ID 01, FG, MAPP
ID 02, FG, MAPP